

# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 76 del reg.</b> <b>Data 30/12/2016</b>	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N.961/2016 DEPOSITATA IL 30/04/2016.
---	--

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 15

In carica n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.  
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi, Sterrantino e Corvaia.  
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 18 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Catania n.961/2016 depositata il 30/04/2016".

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16": - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto/8 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Catania n.961/2016 depositata il 30/04/2016".

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

#### DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta avente per oggetto:" Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Catania n.961/2016 depositata il 30/04/2016".

Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

#### DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



# Comune di Taormina

Provincia di Messina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N° del registro</b>	<b>Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 961/16 depositata il 30/04/2016.</b>
<b>Data</b>	

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL SINDACO

#### PREMESSO :

- Il sig Valter Intelisano , con atto di citazione, ritualmente notificato alla Riscossione Sicilia s.p.a. al Comune di Taormina, la Prefettura di Catania ed il Comune di Palagonia, conveniva in giudizio l'agente della Riscossione, nonché gli Enti amministrativi avverso cartelle di pagamento relative a ruoli esattoriali emessi per violazioni al codice della strada; nella specie proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320030116115391, di €. 379,48, emessa da Riscossione Sicilia s.p.a. relativa a violazione al codice della strada del Comune di Taormina;
- Il Comune di Taormina, sebbene ritualmente convenuto, non si costituiva in giudizio;
- Il Giudice di Pace di Catania con sentenza n. 961/16 emessa e depositata il 30/04/2016, notificata alla Riscossione Sicilia S.p.A. il 13/06/2016, ha accolto la domanda attorea, ha annullato le cartelle esattoriali nell'atto indicate, così come ogni atto precedente e successivo dichiarando, altresì, estinto il relativo credito; ha condannato, altresì, il Comune di Taormina, la Prefettura di Catania e la Riscossione Sicilia spa in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio quantificate nella complessiva somma di €. 965,00 oltre spese generali, IVA, CPA ed euro 130,00 per spese vive da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.;
- Che con nota acquisita al protocollo di questo Ente il 26/10/2016 al n. 21419, la Riscossione Sicilia Spa, con riferimento alla allegata sentenza n. 961/16 depositata il 30/04/2016 e notificata alla Riscossione Sicilia S.p.A. il 13/06/2016, avendo provveduto al pagamento per il totale delle spese di giudizio liquidate in sentenza, ha richiesto il rimborso della somma di €. 512,68 anticipata per conto del Comune di Taormina;

#### CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutivo e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: " nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane

stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", avendo la delibera consiliare lo scopo di " riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese" – tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177)

**RITENUTO:**

Di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare complessivo è pari ad €. 512,68, a titolo di spese di giudizio in favore della Riscossione Sicilia SPA anticipataria delle somme liquidate nella citata sentenza n. 961/16;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**PROPONE**

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €. 512,68 in favore della Riscossione Sicila SPA agente della Riscossione per la provincia di Catania, con sede in Catania via Luigi Rizzo n. 39, scaturente dalla sentenza n. 961/16 del Giudice di Pace di Catania, emessa e depositata il 30/04/2016, nel giudizio promosso dal sig. Valter Intelisano;
3. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 512,68 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 1 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio sul bilancio 2016-2018;
4. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile nel 2017;
5. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
6. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina, 28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento  
S. Scarcella

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

L. 28 DIC. 2016

Il Responsabile del Contenzioso  
Arch. Lucia Calandruccio

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28.12.2016

Il Dirigente dell'Area Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto

MISSIONE 01  
PROGRAMMA 011  
MACROAGGREGATO 1.10  
PRENT. 33/2017

28/06/16

Avv. Marco DI PIETRO  
Via Vincenzo Giuffrida, 107/A  
95127 CATANIA

04

COPIA

1903/16


Comune Trapani 6 512,68

Prefettura Catania 6 512,68

Sent. N. 961/16  
R.G. N. 2677/16  
Cron. N. ....  
Rep. N. ....

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- 9 GIU. 2016



Il Giudice di Pace di Catania, avv. Marina Di Gregorio, della III<sup>a</sup> sez.  
Civile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 2677/16 R.G., promossa

25466

DA

Intelisano Valter, nato a Catania il 20.12.1964 ed ivi residente, via G.B.  
Impallomeni 1, ed ivi elettivamente domiciliato, via Impallomeni n°1,  
presso lo studio dell'avv. Maria Letizia Campagna che lo rappresenta e  
difende unitamente all'avv. Marco Di Pietro, giusta procura a margine  
dell'atto introduttivo del giudizio

ATTORE

CONTRO

Prefettura di Catania, in persona del Prefetto pro tempore , con sede  
in Catania , via Prefettura 14

CONVENUTA CONTUMACE

Comune di Taormina (ME), in persona del Sindaco pro tempore , con sede in Taormina, presso la casa comunale

CONVENUTA CONTUMACE

Comune di Palagonia (CT), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Palagonia presso la casa comunale, selettivamente domiciliato in Palagonia, via Omero 32/A presso lo studio dell'avv. Silvia Campisi che lo rappresenta e difende giusta delibera di G.M. n.51 del 19.05.2015 e convenzione del 19.05.2015, stipulata con il Comune di Palagonia

CONVENUTO



RISCOSSIONE Sicilia S.P.A., Agente per la Riscossione per la provincia di Catania in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catana, via L. Rizzo 39

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.



All'udienza del 29.04.2016, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione in opposizione ex art 615 c.p.c., depositato il 25.03.2016, Intelisano Valter proponeva opposizione avverso le cartelle

di pagamento, di cui agli estratti di ruolo allegati, e precisamente n. 1)293 2011 0055104924, iscritta dal Comune di Palagonia, ruolo n.5204, anno di riferimento 2007 dell'importo di euro 1.057,17; 2) n. 293 2003 0116115391, iscritta dal Comune di Taormina, ruolo n.5187, anno di riferimento 1999, dell'importo di euro 379,48; 3)n.293 2014 0030208361, iscritta dalla Prefettura di Catania, ruolo n.3266, anno di riferimento 2013, dell'importo di euro 452,44

Precisava di avere avuto conoscenza dei predetti estratti di ruolo recandosi presso gli uffici della Riscossione Sicilia S.p.a. per assumere informazioni inerentemente alla propria posizione debitoria.

Eccepiva l'omessa contestazione delle infrazioni, l'omessa notifica dei relativi verbali e delle cartelle esattoriali, oggetto degli estratti di ruolo sopra indicati, deducendone, pertanto, la illegittimità.

Ulteriormente, rilevava come in ogni caso, la pretesa creditoria, da parte dell'ente Concessionario, fosse da ritenere estinta per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 L.689/81.

Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità delle sopra indicate cartelle esattoriali, nonché dei verbali di contestazione ad esse sottesi e degli ulteriori atti scaturiti.

Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore di procuratore ex art. 93 c.p.c..

Instauratosi ritualmente il contraddittorio non si costituivano sebbene ritualmente citate la Prefettura di Catania, il Comune di Taormina e la Riscossione Sicilia s.p.a. e questo Giudice ne dichiarava la contumacia.

Si costituiva, invece, il Comune di Palagonia il quale, in via preliminare, eccepiva con riferimento al verbale elevato dalla Polizia Municipale di Palagonia in danno dell'odierno attore, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di

Caltagirone; l'inammissibilità della domanda attorea perché avente ad oggetto estratti di ruolo e non atti dell'esecuzione esattoriale. Nel merito contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto siccome infondata, asserendo che, in riferimento alla cartella esattoriale, n.293 2011 0055104924, afferente ad infrazioni commesse in data 27.07.2007, la notifica era stata regolarmente effettuata, nei termini di legge, presso la residenza del destinatario, mediante deposito presso l'ufficio postale per la temporanea assenza del destinatario ed odierno attore e successivo invio di CAD.

Eccepiva pertanto la tardività della domanda attorea attesa la rituale notifica nei termini di legge del prodromico verbale di contravvenzione presso il domicilio dell'attore.

Subordinatamente, in merito alla eccepita prescrizione, eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo, qualora accertata tale circostanza, doversi dichiarare unico responsabile l'Ente di riscossione convenuto.

Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore di procuratore ex art.93 c.p.c..

Indi, all'udienza del 29.04.2016, sulla precisazione delle conclusioni, come in atti, la causa veniva posta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Prefettura di Catania del Comune di Taormina e della Riscossione Sicilia s.p.a., i quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio.

Va, altresì, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea siccome avanzata dal Comune di Palagonia; la stessa deve



ritenersi correttamente formulata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta a contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo ovvero a rilevare eccezioni inerenti fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. Sempre in via preliminare deve riconoscersi sussistente in capo all'Ente impositore, odierno convenuto, la legittimazione passiva nell'odierno giudizio.

Infatti poiché con l'odierna citazione si eccepisce anzitutto la legittimità del procedimento sanzionatorio di cui titolare è l'ente impositore, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare la regolarità dei relativi atti.

Parimenti va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal Comune di Palagonia, atteso che la stessa è stata introdotta con la forma del rito ordinario e pertanto la competenza giurisdizionale si radica ai sensi dell'art. 27 c.p.c. nel luogo dove deve avvenire l'esecuzione (luogo di residenza dell'esecutato); ritenuto, altresì, secondo consolidata giurisprudenza, cui questo Giudice intende aderire, il carattere inderogabile della competenza territoriale del Giudice dell'esecuzione, a mente del combinato disposto degli artt. 615 e 27 c.p. e 480 c.p.c. (Cass. Civ. VI-2, Ord., 16-10-2012, n. 17749).

Va, inoltre, respinta l'eccezione sollevata dal Comune di Palagonia relativa alla inammissibilità della domanda attorea, per l'asserita sua tardiva proposizione, ovvero, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali.

Deve, infatti, rilevarsi come l'azione introdotta ex art. 615 c.p.c. non sia soggetta ad alcun termine di decadenza (Cass. Civ. 16.11.1999, n. 12685).

Ciò detto, in ragione della documentazione prodotta dalle parti ed acquisita in istruttoria, la domanda attorea è fondata e, pertanto, meritevole di pieno accoglimento.

In particolare, il Comune di Taormina e la Prefettura di Catania non costituendosi nel presente giudizio, hanno omesso di fornire prova dell'avvenuta notifica dei verbali, atti prodromici del procedimento di riscossione coattiva, in relazione alle cartelle esattoriali n. 293 2003 0116115391 e n.293 2014 0030208361 si da non consentire al Giudice di valutare l'effettiva regolarità della notifica stessa.

Pertanto, non può dirsi assolto l'onere in capo agli enti impositori convenuti, di dimostrare la ritualità del procedimento sanzionatorio di cui la notifica dei verbali costituisce l'atto necessariamente presupposto. Deve, pertanto, dirsi illegittimo, e consequenzialmente nullo, in quanto viziato "ab origine", il procedimento di riscossione instaurato in assenza di un valido titolo costitutivo, con conseguente illegittimità di tutti gli atti successivi che lo presuppongono.

Tale conclusione assorbe ogni ulteriore esame riguardo agli altri motivi di opposizione, anche se va detto che con riferimento alle cartelle esattoriali in premessa indicate alcuna prova ha fornito la Riscossione Sicilia S.p.a. rimasta contumace, dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali impugnate, si che in conclusione alcun credito può essere vantato in forza delle medesime cartelle.

Ai soli fini della condanna alle spese giova evidenziare come il Comune di Palagonia abbia documentalmente provato di avere provveduto ad effettuare la regolare notifica nei termini di legge, nei confronti dell'odierno attore, del verbale di contravvenzione n.AA6029 del 27.07.07, sotteso alla cartella esattoriale n. 293 2011 0055104924.

In conclusione alcun credito può essere vantato in forza delle cartelle esattoriali esattoriali oggetto di impugnazione.


Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 cp.c..

La presente sentenza è esecutiva per legge.

---

P.Q.M.

---


 Il Giudice di Pace, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia della Prefettura di Catania, del Comune di Taormina e della Riscossione Sicilia s.p.a., accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla le cartelle esattoriali in premessa indicate, così come ogni atto precedente e successivo, dichiarando, altresì, estinto il relativo credito. Condanna, altresì, il Comune di Taormina, la Prefettura di Catania e la Riscossione Sicilia s.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio che, in ragione della carenza di attività istruttoria, vanno quantificate nella complessiva somma di euro 965,00, di cui euro 225,00 per studio, euro 240,00 per introduzione ed euro 405,00 per discussione, oltre 15% spese generali, oltre I.v.a. e C.p.a.; infine oltre euro 130,00 per spese

---


vive, da sistrarsi in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

Catania li 30.04.2016

 *Deposito in Cancelleria  
Catania 30.4.16*

IL FUNZIONARIO CAZZAVIA  
CANTAVIA



Il Giudice di Pace

Avv. Marina Di Gregorio

*M. Di Gregorio*

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA**

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva  
a richiesta dell'Avv. **TO MARCO DI PIETRO E AVV. TO  
CATAPAGNA MARIA LETIZIA - IN PROPRIO - AW. TI**  
**DISCRATTARI - REPUBBLICA ITALIANA**

In nome della Legge  
**COMANDIAMO**

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque  
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico

Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza  
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

CATANIA, 31 MAG. 2016

FUNZIONARIO  
*[Signature]*



E' copia conforme all'originale

CATANIA, 31 MAG. 2016

CANCELLIERE/FUNZIONARIO  
*[Signature]*



RELATA DI NOTIFICA

Istante come in atti io sottoscritto ho notificato e dato copia  
dell'antescritto atto a RISCOSSIONE SICILIA SPA W PERSONA DELLO AZIENDISTA P.  
residente a CATANIA, VIA LUIGI RIZZO, 39. ivi  
consegnandone copia a

MANUALE INCARICATO  
SI RICEVERE LE NOTIFICHE SIGNORE

*D. Drago*

*CS 13/6/2016*

*Carmelina Mazzotta*  
Ufficiale Giudiziario  
Corte di Appello di Catania

Mittente Fisico			
Nome mittente fisico	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	Banca proponente	07601
Identificativo	SIA12733	Emittente identificativo	CBI

Dati Distinta			
Message id	1467100022322EVTDEF	Data creazione msg	28/06/2016 09:47:02
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	28/06/2016	Nome debitore	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
Codice Fiscale/P. IVA	00833920150	Emitt org id debitore	ADE
Iban debitore	IT36K0760116900000012488953	Bic banca debitore	
Codice banca debitore	07601	Nome debitore effettivo	
Ident org id debitore effettivo		Emitt org id debitore effettivo	
Nazione debitore effettivo		Tipologia commissioni	SLEV Ordinate
Iban commissioni		Distinta	Sentenze

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	14670999503142EV1DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice categoria (ISO)	Altra Tipologia	Categoria Non Codificata	
Importo (EUR)	1.316,10	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	DI Pietro Marco	Iban creditore	IT98Z0760116900000040563918
Finalità Transazione		Finalità Non Codificata	
Informaz. Riconciliazione	spese legali sent. 961/16 ricorr. Intelsano Valter		

Chiudi



Agente della Riscossione per la provincia di Catania  
Via Luigi Rizzo, 39 - 95131 Catania

Settore Contabilità, Versamenti e Rendicontazione

PROT. N. 94465/16

Catania, 19/10/2016

Spett./ le  
COMUNE DI TAORMINA  
Corso Umberto I, 219  
98039 - TAORMINA (ME)

Oggetto: Richiesta di rimborso spese legali anticipate sent. 961/16 ricorrente Intelisano Valter

Con riferimento alla sentenza, allegata in copia, che condanna in solido, unitamente ad altri. codesto Ente e la Riscossione Sicilia SpA, si comunica che questo Agente ha provveduto al pagamento per il totale delle spese di giudizio liquidate in sentenza.

Si chiede, pertanto, il rimborso della somma pari ad € **512,68**, anticipata per conto di codesto Ente, che potrà essere accreditata sul c/c bancario intrattenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Catania, intestato a Riscossione Sicilia S.p.A., avente il seguente Codice **IBAN: IT04 E 01030 16900 000001950940**.

Il mancato riscontro nel termine di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della presente sarà inteso come autorizzazione implicita al recupero di quanto da Voi dovuto mediante trattenuta, al primo riversamento utile, dalle riscossioni conseguite per Vostro conto.

Distinti saluti.

RISCOSSIONE SICILIA SPA  
Agente della Riscossione per la Provincia di Catania  
Il Procuratore  
(Fabio Sutera)







Protocollo Generale  
N° 21419 del 26/10/2016 17:37

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto: **CONT - COMUNE DI TAORMINA: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SENT. 961/16  
INTELISANO, SENT 1090/16 GRAVINA**

**Mittenti**

Denominazione

Comune di Residenza

DIREZIONE PROVINCIALE CT

**Smistamenti**

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Funzione 3 - Polizia Locale	26/10/2016		Protocollo	COMPETENZA
Contenzioso	26/10/2016	27/10/2016	Protocollo	COMPETENZA

**Allegati**

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		sent 961.16 Intelisano Valter.pdf
		Taormina - Intelisano Valter prot 94465(firmato).pdf
		Taormina - Istanza Gravina Anna Prot 94475_16(firmato).pdf
		TestodelMessaggio.html





Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*Sterrantino Rosaria*

IL PRESIDENTE  
*Sig. Antonio D'Aveni*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott. Carrubba Rossana*



---

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE



